

REGOLAMENTO (CE) N. 3303/93 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 1993

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti del codice NC 8712 00 originari dell'Indonesia e della Thailandia, beneficiarie delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo ⁽¹⁾, prorogato per il 1993 dal regolamento (CEE) n. 3917/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando che, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3831/90, taluni prodotti originari di ciascuno dei paesi e territori elencati nell'allegato III, beneficiano della sospensione totale dei dazi doganali e sono sottoposti di norma ad una sorveglianza statistica trimestrale fondata sulla base di riferimento definita nell'articolo 8;

considerando che, ai sensi dell'articolo 8, se l'aumento delle importazioni in regime preferenziale di tali prodotti, originari di uno o più paesi beneficiari, rischia di provocare difficoltà economiche in una regione della Comunità, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata dopo che la Commissione ha proceduto a uno scambio di informazioni appropriato con gli Stati membri; che al riguardo la base di riferimento da prendere in considerazione è in generale uguale al 6,615 % delle importazioni totali nella Comunità, originarie dei paesi terzi nel 1988;

considerando che per i prodotti del codice NC 8712 00, originari dell'Indonesia e della Thailandia la base di riferimento è fissata a 9 454 000 ECU; che in data 30 luglio 1993 le importazioni di tali prodotti nella Comunità originari dell'Indonesia e della Thailandia hanno raggiunto per imputazione la base di riferimento in questione; che

lo scambio di informazioni al quale ha proceduto la Commissione ha rivelato che il mantenimento del regime preferenziale rischia di provocare difficoltà economiche in una delle regioni della Comunità;

considerando che pertanto è necessario ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti dell'Indonesia e della Thailandia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 5 dicembre 1993, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3831/90, è ripristinata per l'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari dell'Indonesia e della Thailandia:

Codice NC	Designazione delle merci
8712 00	Biciclette ed altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1993.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

¹⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 1.

²⁾ GU n. L 396 del 31. 12. 1992, pag. 1.